

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2004

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante per le regioni Abruzzo e Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere C) e D), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Abruzzo e della regione Umbria, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Umbria ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti: dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le seguenti varietà di uve atte a dare vini spumanti: Chardonnay bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto bianco;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2004

Il direttore generale: Petroli